

Bruxelles, 18 settembre 2026
(OR. en)

13406/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0270 (NLE)**

**UD 255
TR 2
MED 46**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 477 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia per quanto riguarda l'adozione di una decisione recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 477 final.

All.: COM(2026) 477 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2026
COM(2026) 477 final

2026/0270 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di
cooperazione doganale UE-Turchia per quanto riguarda l'adozione di una decisione
recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-
Turchia**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia in riferimento alla prevista adozione di una decisione recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale

L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ("accordo di associazione")¹, mira a promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti mediante la progressiva istituzione di un'unione doganale. L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 1964.

La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995 ("decisione n. 1/95")², stabilisce le regole di applicazione della fase finale dell'unione doganale di cui agli articoli 2 e 5 dell'accordo di associazione.

2.2. Il comitato di cooperazione doganale

Il comitato di cooperazione doganale è stato istituito con decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione, del 15 dicembre 1969³. L'articolo 2 di tale decisione stabilisce che il comitato di cooperazione doganale è responsabile di garantire la cooperazione amministrativa tra le parti al fine di assicurare l'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni doganali dell'accordo di associazione e di assolvere qualsiasi altro compito che il comitato di associazione possa affidargli nel settore doganale.

2.3. L'atto previsto del comitato di cooperazione doganale

Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il comitato di cooperazione doganale sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alle modalità di applicazione della decisione n. 1/95 ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è aggiornare le disposizioni della decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 settembre 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 ("decisione n. 1/2006", nota anche come "normativa ponte")⁴ per allinearle alle nuove disposizioni della normativa doganale dell'UE e della Turchia.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La proposta allegata mira all'adozione, da parte del Consiglio, della posizione dell'Unione sull'atto previsto.

¹ GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1964/732/oj.

² GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1\(5\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj).

³ Decisione non pubblicata.

⁴ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2006/646/oj>.

L'obiettivo della presente decisione è allineare la normativa ponte alle disposizioni del codice doganale dell'Unione e della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM"), con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2026. La nuova decisione dovrà:

- tenere conto dell'allargamento, in particolare per quanto riguarda la menzione dei documenti nelle nuove lingue dell'Unione e i recenti sviluppi nella normativa doganale dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, i bollettini di informazione INF 2 e INF 4;
- integrare le disposizioni della convenzione PEM al fine di agevolare l'attuazione comune dell'unione doganale UE-Turchia e dei regimi commerciali preferenziali tra l'Unione o la Turchia e le altre parti contraenti della convenzione PEM per quanto riguarda la regola del trasporto diretto/la norma di non modificazione, il cumulo integrale e l'applicazione della restituzione dei dazi alle merci esportate al di fuori dell'unione doganale.

Per facilitare l'attuazione delle modalità di applicazione della decisione n. 1/95, è opportuno sostituire la decisione n. 1/2006 con una nuova decisione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato di cooperazione doganale è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

L'atto che il comitato di cooperazione doganale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto avrà effetti giuridici poiché diventerà applicabile nelle parti a norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione e dell'articolo 28, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 1/95.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di associazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune e l'attuazione dell'unione doganale UE-Turchia. L'atto previsto è pertanto inteso ad agevolare gli scambi tra le parti stabilendo le modalità di applicazione della decisione n. 1/95.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato di cooperazione doganale sarà applicabile da entrambe le parti, compresi l'UE e i suoi Stati membri, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia per quanto riguarda l'adozione di una decisione recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ("accordo di associazione") è stato concluso dall'Unione con decisione n. 64/732/CEE del Consiglio⁶, del 23 dicembre 1963, ed è entrato in vigore il 1° dicembre 1964.
- (2) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995⁷, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, è entrata in vigore il 31 dicembre 1995 ("decisione n. 1/95").
- (3) Il comitato di cooperazione doganale è stato istituito con decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione, del 15 dicembre 1969⁸, a norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 1/95, il comitato di cooperazione doganale è incaricato di stabilire le misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni doganali contenute nella stessa decisione.
- (5) Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il comitato di cooperazione doganale sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alle modalità di applicazione della decisione n. 1/95.
- (6) È necessario allineare le disposizioni della decisione n. 1/2006 a quelle della decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM")⁹.
- (7) La decisione n. 1/2023 del Comitato Misto della Convenzione Regionale Sulle Norme di Origine Preferenziali Paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla

⁶ GU P 217 del 29.12.1964, pag. 3685.

⁷ GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1\(5\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj).

⁸ Decisione non pubblicata.

⁹ GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>.

modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

- (8) Le disposizioni transitorie hanno mantenuto l'applicazione, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, delle norme di origine del 2012 della convenzione PEM¹⁰ parallelamente alle norme rivedute della convenzione PEM modificate dalla decisione n. 2/2024 del comitato misto della convenzione PEM.
- (9) È pertanto opportuno prevedere l'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2026 al fine di garantire la continuità giuridica, preservare la certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità doganali ed evitare perturbazioni nell'applicazione delle norme di origine preferenziali nel quadro dell'unione doganale, a seguito della scadenza delle disposizioni transitorie il 31 dicembre 2025.
- (10) È necessario aggiornare le disposizioni della decisione n. 1/2006 per allinearle alle nuove disposizioni della normativa doganale dell'UE e della Turchia.
- (11) È inoltre necessario inserire il testo di varie menzioni nelle nuove lingue dell'Unione a seguito dell'allargamento dell'Unione europea.
- (12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale, dal momento che la decisione diventerà applicabile nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia in forza dell'accordo di associazione è basata sul progetto di decisione del comitato di cooperazione doganale accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹⁰ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj).